

COMUNE DI GERMAGNO

Provincia di VCO

OGGETTO: Bando di gara tramite procedura aperta per la concessione in uso di pascoli di proprietà comunale, assoggettati ad uso civico in loc. Alpe Quaggione per la stagioni di alpeggio maggio 2025- ottobre 2029.

II giorno OTTO del mese di GENNAIO anno DUEMILAVENTICINQUE presso la sede del Comune di Germagno, Piazza della Chiesa, n. 4 alle ore 11.00, in applicazione dell' articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203 e all'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si procederà alla gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta per la concessione per anni 4 (quattro) di parte dei terreni di proprietà comunale, soggetti ad uso civico, siti in loc. Alpe Quaggione, distinti a catasto terreni:

FOGLIO	MAPPALE	QUALITA'	CLASSE	SUPERFICIE IN MQ
66	2	prato	4	82.894
66	2	pascolo	2	36.266

Durata e caratteristiche della concessione

Considerato che la natura e le caratteristiche della concessione sono descritti nel contratto e nel capitolato allegati, sia per la durata della concessione sia per l'entità del canone si procede mediante stipula in deroga ai patti agrari. La durata della concessione è stabilita in **anni quattro** con inizio dalla data di stipula del contratto.

Durata della monticazione e carico

Il periodo di monticazione, nel rispetto del Regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)" e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato in almeno 70 giorni e potrà iniziare orientativamente a partire dalla prima decade di maggio di ogni anno, e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee (escluse deroghe per pascoli oltre i 2000 m. di altitudine).

Il carico previsto è compreso tra 0,2 e 1 U.B.A. (unità bovine adulte) /ha/anno.

Norme per la partecipazione

Possono partecipare alla gara prioritariamente gli allevatori residenti che mantengono il proprio bestiame sul territorio del Comune per tutto l'anno solare, come in appresso indicato.

Il partecipante dovrà inoltre **dichiarare**, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni:

- 1) di aver preso visione del bando di gara, degli schemi di contratto e capitolato di concessione dei terreni in loc. Alpe Quaggione, di accettarli e di attuarli in ogni loro parte, in caso di aggiudicazione;
- 2) di aver preso conoscenza dei luoghi ed infrastrutture della proprietà in concessione, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla concessione dei terreni;
- 3) che i capi di bestiame alpeggiati appartengono all'allevamento o agli allevamenti di proprietà dell'impresa agricola o della società che ha presentato la domanda;
- 4) di essere consapevole che ogni errore e/o mancata od inesatta determinazione in cui possa essere incorso, nelle valutazioni di cui sopra, non lo esimerà dal rispettare gli impegni assunti;
- 5) di improntare l'attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza;
- 6) che l'impresa individuale o collettiva, non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato, ed inoltre che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della gara;
- 7) che l'impresa è in regola in materia di imposte, tasse, contributi ed i conseguenti adempimenti. Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale;
- 8) che l'interessato (sia individualmente che in qualità di legale rappresentante) non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
- 9) che non è mai stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato, per un reato relativo alla condotta professionale dell'interessato, nè a carico del legale rappresentante;
- 10) che non esistono violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- 11) che l'impresa è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alla presente asta prevista per chi si è reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali e per chi si è reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire informazioni esigibili;
- 12) l'assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)

A completamento della domanda **allega**:

☐☐ **per il richiedente individuale** (imprenditore agricolo o coltivatore diretto)

- copia della carta d'identità;
- copia della scheda di stalla della Banca Dati Nazionale zootecnica attestante le caratteristiche e la composizione del/degli allevamenti di proprietà del richiedente interessati all'utilizzo della/delle malghe (la scheda di stalla deve essere stata intestata continuativamente al richiedente da almeno 2 anni ovvero sono ammesse durate inferiori qualora il precedente intestatario sia membro della famiglia del richiedente);

☐☐ **per le società agricole di persone o di capitali**:

- copia della carta d'identità del legale rappresentante;
- elenco nominativo di ciascun associato (dati anagrafici) ed attività svolta;

- visura camerale o copia dell'atto costitutivo dell'impresa agricola associata o della scrittura privata;
- copia della scheda di stalla della Banca Dati Nazionale zootecnica attestante le caratteristiche del/degli allevamenti di proprietà della società interessati all'utilizzo della /delle malghe (le schede di stalla devono essere intestate continuativamente ai richiedenti da almeno 2 anni ovvero sono ammesse durate inferiori qualora il precedente intestatario sia membro della famiglia del richiedente);

□□ per le cooperative agricole:

- copia carta d'identità del legale rappresentante;
- atto costitutivo ed elenco soci;
- copia della scheda di stalla della Banca Dati Nazionale zootecnica attestante le caratteristiche e la composizione degli allevamenti di proprietà della cooperativa interessati all'utilizzo delle malghe (le schede di stalla devono essere intestate continuativamente ai richiedenti da almeno 2 anni ovvero sono ammesse durate inferiori qualora il precedente intestatario sia membro della famiglia del richiedente);

La domanda, completa degli allegati, andrà inserita in busta, chiusa e sigillata, riportante all'esterno la scritta: "procedura aperta per la concessione dei terreni in loc. Alpe Quaggione". La busta sigillata andrà indirizzata a: Comune di Germagno, Piazza della Chiesa n. 4, e dovrà pervenire al protocollo dell'Ente entro le ore 12.00 del giorno precedente a quello fissato per la gara (7 gennaio 2025), sia a mezzo del servizio postale tramite raccomandata A/R, mediante diretta consegna mano o mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).

L'Ente non assume responsabilità per lo smarrimento di domande a causa di inesatte indicazioni del recapito o di disguidi postali.

Coloro che non avranno fatto pervenire l'istanza nei termini previsti saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari dell'esercizio del diritto di uso civico.

Criteri di aggiudicazione

L'aggiudicazione riguarderà in primo luogo gli imprenditori residenti nel Comune in cui sono ubicati i terreni, limitatamente alla superficie necessaria al pascolamento del bestiame in dotazione all'azienda. In assenza di offerte da parte di queste imprese, si valuteranno quelle avanzate da imprese ubicate in altri comuni.

Contratto

Entro 30 giorni dall'approvazione del verbale di gara verrà predisposto apposito contratto riguardante la concessione in uso dei pascoli, previo versamento della cauzione dell'importo di € 300,00, pari al 10% dell'importo contrattuale.

Qualora l'aggiudicatario non si sia presentato alla stipula del contratto nel giorno all'uopo stabilito, l'Ente concedente avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procedere all'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

Sono vietati il tacito rinnovo, il subaffitto, la subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi.

L'aggiudicatario dovrà produrre alla stipula del contratto copia del/dei Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale.

Canone di concessione

Il prezzo a base d'asta è stabilito in € 750,00 annue, per un totale di 3.000,00 per i quattro anni.

Gli utenti di uso civico possono utilizzare a titolo oneroso i pascoli comunali del comune di residenza, tenendo conto dei limiti dell'attività della azienda agricola.

Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti la formalizzazione del contratto di concessione saranno a carico dell'aggiudicatario.

Disposizioni finali

Per quanto non specificatamente contenuto nel presente bando, si fa riferimento al contratto, al capitolato di concessione ed alle norme agrarie vigenti in materia.

La partecipazione alla gara d'appalto comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando, schemi di contratto e capitolato allegati.

Normativa a tutela della privacy

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", in ordine al procedimento instaurato da questo bando, si informa che:

a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla gestione della procedura, disciplinata dalla legge e dai regolamenti dell'Ente proprietario, e saranno trattati anche successivamente all'eventuale assegnazione della malga per finalità istituzionali inerenti la gestione del servizio;

b) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria, poiché un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni e le documentazioni, richieste dall'Ente proprietario in base alla vigente normativa, comporterà l'esclusione dalla gara medesima o la decadenza dell'aggiudicazione;

c) i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso l'Ente proprietario e potranno essere oggetto di comunicazione:

1) al personale dipendente dell'Ente proprietario incaricato del procedimento o ai soggetti comunque in esso coinvolti per ragioni di servizio;

2) a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.

3) ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge e dai regolamenti approvati in materia di appalti;

d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza;

e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al D.Lgs. 196/2003;

f) Il soggetto titolare della raccolta e del trattamento dei dati è il Comune di Germagno nella persona del Sindaco pro tempore, Fabrizio Vittoni, quale legale rappresentante.

g) Il Responsabile del trattamento è il Segretario Comunale dr.ssa Nella Veca.

Si segnala che l'Ente proprietario è soggetto agli obblighi di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*).

Tutti coloro che hanno interesse diretto possono assistere all'apertura delle buste.

Il bando di gara sarà pubblicato secondo quanto previsto dalla normativa vigente in ordine alla tipologia di contrattazione prescelta, ed in ogni caso per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line del Comune di Germagno, e sarà inviato alle Associazioni di categoria, all'Associazione Regionale Allevatori, ai Comandi Stazione Forestale competenti per territorio, all'Unione cooperative della Provincia di Verbano Cusio Ossola oppure mediante ogni altra forma di pubblicità che si ritenga idonea a consentire la massima conoscenza della gara.

Per tutte le informazioni relative all'asta pubblica e per ogni altra notizia connessa, è possibile rivolgersi agli Uffici del Comune di Germagno - tel 0323.866836 negli orari d'ufficio oppure via mail all'indirizzo germagno@reteunitaria.piemonte.it

Germagno, lì 19 Dicembre 2024

Il Segretario Comunale
dr.ssa Nella Veca

Allegato alla deliberazione giuntale n. 52/2024

ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
di
28887 GERMAGNO

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente a _____ in via _____ n. _____
tel. _____, fax _____
codice fiscale _____
legale rappresentante della ditta/impresa agricola _____
con sede/domicilio fiscale a _____, via _____, partita
Iva _____
iscritta all'albo imprese agricole di _____

CHIEDE

la concessione in uso per le stagioni di alpeggio 2025-2029 di pascoli di proprietà comunale, soggetti ad uso civico in loc. Alpe Quaggione verso il **corrispettivo annuo** di Euro _____ (in cifre e lettere) (base d'asta €uro 750,00)

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n° 445

DICHIARA

- 1) di aver preso visione del bando di gara, degli schemi di contratto e capitolato di concessione dei terreni in loc. Alpe Quaggione, di accettarli e di attuarli in ogni loro parte, in caso di aggiudicazione;
- 2) di aver preso conoscenza dei luoghi ed infrastrutture della proprietà in concessione, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla concessione dei terreni;
- 3) che i capi di bestiame alpeggiati appartengono all'allevamento o agli allevamenti di proprietà dell'impresa agricola o della società che ha presentato la domanda;
- 4) di essere consapevole che ogni errore e/o mancata od inesatta determinazione in cui possa essere incorso, nelle valutazioni di cui sopra, non lo esimerà dal rispettare gli impegni assunti;
- 5) di improntare l'attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza;
- 6) che l'impresa individuale o collettiva, non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato, ed inoltre che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della gara;
- 7) che l'impresa è in regola in materia di imposte, tasse, contributi ed i conseguenti adempimenti. Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale;
- 8) che l'interessato (sia individualmente che in qualità di legale rappresentante) non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
- 9) che non è mai stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato, per un reato relativo alla condotta professionale dell'interessato, nè a carico del legale rappresentante;
- 10) che non esistono violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- 11) che l'impresa è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alla presente asta prevista per chi si è reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali e per chi si è reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire informazioni esigibili;

12) l'assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)

13. che intende monticare i seguenti capi di bestiame:

n. tipo

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

e in caso di ovini e caprini di essere in possesso di autorizzazione forestale speciale;

14. che in caso di concessione si impegna a presentare a richiesta dell'amministrazione i certificati veterinari corrispondenti a tutto il bestiame monticato;

15. di impegnarsi a riconsegnare i terreni alla scadenza delle relative concessioni (entro il 01.11.2029). dei pascoli,

16. di assumere interamente le spese contrattuali;

17. di aver preso visione della lettera invito allegata e di assumere tutti gli ulteriori obblighi in essa contemplata (divieto di subconcessione, manutenzione, responsabilità)

18. di essere iscritto all'albo imprese agricole tenuto presso _____ al n. _____ (eventualmente allegare fotocopia documentazione iscrizione).

(luogo e data) (firma)

Allegare fotocopia documento d'identità

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, art. 13

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003 Le informiamo le seguenti indicazioni: i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione; il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse; titolare del trattamento è il Comune di Germagno; responsabile del trattamento il Segretario comunale dr.ssa Nella Veca.

In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003.

CAPITOLATO DI CONCESSIONE DEI TERRENI DI PROPRIETA' PUBBLICA

COMUNE di GERMAGNO

PREMESSA

Il presente capitolato è parte integrante del contratto concessione n. redatto in data tra Comune di Germagno..... e (nome imprenditore concessionario)..... relativo ai terreni ubicati in loc. Alpe Quaggione.

Art.1 (Individuazione e descrizione del pascolo)

Il presente capitolato disciplina la concessione dei terreni in loc. Alpe Quaggione di proprietà del Comune di Germagno.

Art. 2 (Durata della monticazione e carico)

Il periodo di monticazione, nel rispetto del Regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)" e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato in almeno 70 giorni e potrà iniziare orientativamente a partire dalla prima decade di maggio d'ogni anno, e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee.

Eventuale anticipo o ritardo del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà.

Il carico previsto è compreso tra 0,2 e 1 U.B.A. (unità bovine adulte) /ha/anno.

Il carico espresso U.B.A. e così determinabile:

- 1 vacca = 1 U.B.A.
- 1 bovino sopra i 2 anni = 1 U.B.A.
- 1 manzetta/torello (>1 anno<2 anni)= 0,6 U.B.A.
- 1 vitello/vitella (<1 anno)= 0,4 U.B.A
- 1 equino sopra 1 anno = 1 U.B.A.
- 1 equino sotto 1 anno = 0,6 U.B.A.
- 1 pecora /montone = 0,15 U.B.A.
- 1 capra/ariete = 0,15 U.B.A.
- 1 agnello/capretto = 0,05 U.B.A

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertato all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Art. 3 (Tecnica di pascolo e subaffitto)

E' vietato il pascolamento libero e l'intera superficie pascoliva dei terreni, al netto delle tare, dovrà essere utilizzata.

E' espressamente vietato il subaffitto ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 4 (Documenti allegati al capitolato)

Alla stipula del contratto di concessione ed alla sottoscrizione del presente capitolato, il concessionario dovrà fornire alla proprietà copia aggiornata della scheda di stalla della Banca Dati Nazionale zootecnica attestante le caratteristiche e la composizione del/degli allevamenti della/delle aziende zootecniche che il concessionario in parte o totalmente utilizzerà per l'alpeggio.

Entro 7 gg. dall'inizio del periodo di pascolamento dovrà presentare al Comune copia del modello sanitario attestante l'elenco dei capi monticati e il/i pascoli di destinazione.

Art. 5 (Verifiche e penalità)

Il Comune si riserva di controllare in qualsiasi momento il rispetto del carico di bestiame e di verificare i dati forniti, mediante ispezioni dirette, ovvero delegando altri soggetti nel modo che riterrà più opportuno.

Le ispezioni saranno effettuate in contraddittorio con il concessionario.

E' facoltà del Comune delegare, a personale interno dello stesso, il controllo dell'applicazione del contratto e del capitolato nel caso il concessionario/conduuttore sia soggetto a controllo in loco a seguito di presentazione di domande di aiuto (Domanda Unica o del Piano di Sviluppo rurale).

Qualora il bestiame presente in alpe non sia compreso nell'elenco del modello sanitario presentato, il Comune, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente, in caso del permanere dell'inadempimento, alla risoluzione del contratto. E' fatto salvo il caso in cui le Unità Bovine Adulte vengano a mancare per disposizione emessa dall'autorità veterinaria che sia stata comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Art. 6 (Consegna e riconsegna della malga)

All'inizio e alla scadenza della concessione l'Ente proprietario, in contraddittorio con il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna dei terreni locati, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo e delle varie infrastrutture, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

Art. 7 (Manutenzioni)

Al concessionario competono le opere di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel presente capitolato e nel verbale di consegna dell'alpeggio, ovvero nel Piano pascoli ove presente.

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio del Comune, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito verrà contestato per iscritto al concessionario che, entro quindici giorni, dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dalla proprietà.

Qualora ciò non avvenisse, la proprietà potrà procedere alla risoluzione del contratto di concessione con effetto immediato.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all'Ente concedente in ordine alla gestione delle aree la cui manutenzione ordinaria è, come sopra precisato, a carico del concessionario. Il concessionario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento dei terreni dati in concessione e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave del concessionario sono a carico dello stesso.

Art. 8 (Migliorie)

Il Comune ha facoltà, anche durante il periodo della concessione, di eseguire opere di miglioramento (manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo a seguito degli interventi.

Le migliorie da eseguire da parte del concessionario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla proprietà, che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti.

Per le migliorie realizzate senza autorizzazione durante il periodo di concessione, il conduttore, a semplice richiesta dell'Ente proprietario, se lo riterrà opportuno, avrà l'obbligo del ripristino a proprie spese.

Art. 9 (Oneri generali a carico del concessionario)

Il concessionario o i propri soci dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente capitolato.

Nello svolgimento delle attività d'alpeggio è fatto obbligo al concessionario di applicare tutte le normative antinfortunistiche (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti.

Il concessionario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente capitolato, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

Qualunque danno o rottura, la cui riparazione non compete al concessionario, andrà segnalata immediatamente in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.

Durante il periodo di concessione, il conduttore verrà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati ai terreni, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, frane e quant'altro, il concessionario dovrà immediatamente avvisare la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

Art. 10 (Oneri particolari del concessionario per la gestione dei terreni)

Nella conduzione dei terreni il concessionario deve osservare i seguenti impegni:

- a) uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività d'alpeggio. Nel caso di sviluppo di malattie infettive e contagiose in alpeggio, è fatto obbligo al concessionario conduttore di denunciare immediatamente il fatto al Sindaco e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dall'Autorità sanitaria;
- b) uniformarsi alle disposizioni dell'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del regolamento regionale n. 15/R/2006, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni relative alla salvaguardia di pozzi e sorgenti;
- c) effettuare il decespugliamento ed i tagli di pulizia da erbe ed arbusti infestanti ;
- d) predisporre punti acqua e sale sui pascoli;
- e) effettuare la manutenzione/ricostituzione della cotica con interventi agronomici specifici (trasemina, mandatura ecc...);
- f) limitare la concimazione minerale (massimo anno/ettaro: Kg 10 di N Kg 20 di P₂O₅ e Kg 10 di K₂O);
- g) mantenere e gestire il pascolo nel rispetto del piano di gestione predisposto d'intesa con la proprietà, secondo le disposizioni delle Misure agroambientali del Piano di sviluppo rurale vigente;
- h) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, al concessionario è fatto obbligo di:
 - evitare lo stazionamento e la stabulazione degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti alle cotiche a causa del calpestio;
 - provvedere alla distribuzione del letame accumulato durante il periodo dell'alpeggio nelle aree indicate dal personale della proprietà ed in genere nelle superfici pascolive più magre;

Art. 11 (Oneri per la proprietà)

Al Comune spetta il compito di:

- a) realizzare miglioramenti fondiari ed interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, nonché definire ogni altro intervento di carattere straordinario attraverso specifici accordi con il concessionario.

Art. 12 (Divieti)

Durante il periodo di validità della concessione, nella conduzione del terreno, al concessionario è posto divieto di:

- a) asportare il letame dal pascolo;
- b) superare la soglia di 170 kg/ha con la fertilizzazione azotata derivante dalle deiezioni animali, comprensiva anche dell'eventuale fertilizzazione chimica;
- c) effettuare il pascolo libero;
- d) effettuare il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove il cotico erboso presenti segni di degrado;
- e) pascolare con qualsiasi specie animale nelle zone di rimboschimento;
- f) circolare con veicoli non autorizzati;
- g) alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti nel terreno;

Art. 13 (Responsabilità)

Il concessionario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell'utilizzo del pascolo e delle infrastrutture presenti nella proprietà, così come pure per le attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Il Comune non risponderà, comunque, dei danni alle persone, alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito dell'attività del concessionario, dichiarandosi escluso ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.

Art. 14 (Inadempienze e penalità)

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione ed è soggetto alle relative penalità per l'inosservanza di quanto previsto dal presente capitolato.

Le penalità previste in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente capitolato hanno natura contrattuale e sono indipendenti dalle eventuali sanzioni erogate dalle autorità competenti per la violazione delle stesse norme del regolamento citato.

Per le inadempienze alle norme precisate negli articoli precedenti, verranno applicate le seguenti penalità a giudizio insindacabile del Comune:

- art. 2 durata della monticazione e carico:

☐☐ per monticazione anticipata, demonticazione ritardata: € 15,00/giorno;

☐☐ carico inferiore od eccedente quello stabilito: € 50,00/UBA

- art. 10 oneri particolari per la gestione del terreno:

☐☐ mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e), f) ed h): € 75,00 per ogni inadempienza;

☐☐ mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera g): € 300,00.

- art. 12 contravvenzione ai divieti:

☐☐ mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera a), b), d), e), e g): € 200,00;

☐☐ mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera c): € 1.000,00;

Germagno, lì.....

Per l'Ente proprietario Sig.

Per il concessionario Sig.

IL COMUNE DI GERMAGNO

Premesso che:

- il Comune di Germagno, di seguito denominato proprietà, in data ha esperito procedura aperta per selezionare l'impresa agricola cui concedere in concessione i propri terreni in loc. Alpe Quaggione;

- l'impresa/cooperativa agricola/ associazione temporanea di scopo....., di seguito denominata concessionario, è risultata assegnataria dei terreni comunali, così come risulta dal verbale di aggiudicazione approvato con determinazione n. , in data

L'anno il giorno del mese di, presso gli uffici del Comune....., ubicati in, via, n° ...

TRA

il Comune di Germagno,- C. F. 00436330039 nella persona di Veca Nella Dirigente/Funziario, a questo atto espressamente autorizzato con provvedimento DGC 54/2024,

E

il Sig., in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa
(C. F.) con sede in, via n.,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto del contratto)

Il Comune di Germagno, di seguito denominato proprietà, concede in concessione all'impresa (di seguito denominata concessionario), che accetta, i sottostanti terreni, gravati da usi civici, indicati nella seguente tabella:

FOGLIO	MAPPALE	QUALITA'	CLASSE	SUPERFICIE IN MQ
66	2	prato	4	82.894
66	2	pascolo	2	36.266

Il pascolo si intende concesso a misura secondo i confini rilevabili dalla planimetria catastale (allegato 1), sempre osservati e riconosciuti.

Il concessionario è autorizzato ad esercitare nei terreni di cui al presente contratto le attività di pascolamento, purchè in regola con i permessi e le autorizzazioni previsti di competenza del concessionario.

Art. 2 (Durata del contratto d'concessione)

La durata della concessione viene convenuta in anni 4 (quattro), con decorrenza maggio 2025 - ottobre 2029.

La concessione cesserà senza necessità di disdetta il giorno 1.11.2029, entro il quale i terreni oggetto di concessione dovranno essere riconsegnati alla proprietà liberi da persone, animali e cose; tale data è da intendersi definitiva ed accettata.

Art. 3 (Canone di concessione)

Gli utenti di uso civico possono utilizzare a titolo oneroso i pascoli comunali del comune di residenza tenendo conto dei limiti dell'attività della azienda agricola.

Il canone annuo è stabilito nella misura di € _____

Art. 4 (Responsabilità)

Il concessionario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell'utilizzo del pascolo, delle infrastrutture, così come nelle attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.

La proprietà non risponderà, comunque, dei danni alle persone, alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito dell'attività del concessionario, dichiarandosi esclusa ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.

La proprietà è altresì sollevata da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale conseguente allo svolgimento delle attività da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, e non assume responsabilità alcuna per sconfinamenti all'interno dell'alpeggio di bestiame proveniente da pascoli confinanti o limitrofi.

La proprietà non assume altresì alcuna responsabilità nel caso che, per cause da essa non dipendenti, l'alpeggio non possa essere praticato per l'intera stagione o parte di essa o comunque la produttività del fondo per particolari eventi atmosferici o climatici, risulti compromessa o notevolmente diminuita, ovvero l'alpeggio venga vietato dalla competente autorità sanitaria per motivi di polizia veterinaria.

Art. 5 (Obblighi delle parti)

Il concessionario deve, rispettare quanto previsto dal capitolato di concessione e quanto stabilito in sede di verbale di consegna.

La proprietà è tenuta a rispettare gli obblighi sanciti dal regolamento comunale in materia di usi civici ed a coordinare le procedure amministrative correlate al presente atto con le procedure di accesso agli aiuti comunitari, nazionali regionali, ove spettanti al concessionario.

E' espressamente vietato il subaffitto ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 6 (Capitolato di concessione)

Gli aspetti gestionali, operativi e quelli relativi agli oneri e gli impegni delle parti, nonché le penalità per le eventuali inadempienze, sono disciplinati dettagliatamente dal capitolato di concessione, che completa e costituisce parte integrante del presente contratto.

Art. 7 (Controversie - Foro competente)

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra la proprietà e il concessionario, il foro competente è quello previsto dalle norme di legge vigenti.

Germagno, li.....

Per il Comune: Sig.

Per il concessionario: Sig.

Sottoscrizione clausole vessatorie

Il concessionario ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, accetta in modo specifico i seguenti articoli del presente contratto:

2) Durata della concessione; 3) Canone di concessione; 4) Responsabilità; 5) Obblighi delle parti; 7) Controversie.

IL concessionario sottoscritto approva espressamente gli articoli del presente contratto.

Il concessionario: Sig.

Per il Comune di Germagno: Sig.